FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 115 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CASSINARI, e della società FC MILANESE 1902 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Giuseppe CASSINARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Football C. Milanese 1902 S.S.D. a r.l., in violazione degli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare l'autenticità della firma del sig. Touray Kalilu apposta sulla richiesta di tesseramento di tale calciatore, rivelatasi non veridica, e per avere lo stesso a sua volta sottoscritto la medesima richiesta in data 20.1.2026 disponendo affinché la stessa fosse depositata presso l'Ufficio Tesseramenti della FIGC;

 FC MILANESE 1902 SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Cassinari all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe CASSINARI,
 - Società FC MILANESE 1902 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giusepe Cassinari;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CASSINARI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC MILANESE 1902 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò